

Codice A2202B

D.D. 22 luglio 2025, n. 1012

"Associazione Collinare Est Canavese - Azeglio 1304" con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 1012/A2202B/2025

DEL 22/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Associazione Collinare Est Canavese - Azeglio 1304” con sede in Ivrea (TO).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che:

La Presidente dell’ “Associazione Collinare Est Canavese - Azeglio 1304”, con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini, 22/A C.F. 93054590018, con nota del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 19492 del 17/06/2025, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001;

L’Associazione in oggetto si è costituita in data 28/05/2025 con atto a rogito del Dott. Sergio D’Arrigo, notaio in Ivrea, rep. n. 46911, registrato presso la Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 03/06/2025 al n. 24081 serie 1T;

L’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di “la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione, e svolgerà la sua attività esclusivamente nell’ambito della Regione Piemonte avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di Albiano d’Ivrea, Caravino, Cossano Canavese, Palazzo Canavese, Piverone e Settimo Rottaro e degli altri Comuni serviti dalla Cabina 1304.”, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’Associazione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell’11/09/2017, ha provveduto a costituire, come attestato da apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante pro tempore, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

Attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo,

stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77. artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 29/93;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08.;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1598 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell' "Associazione Collinare Est Canavese - Azeglio 1304" con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto
alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

		ALLEGATO A al n. 11.112 di raccolta
	Associazione Collinare Est Canavese - Azeglio 1304	
	Statuto	
	Art. 1. Denominazione, sede e durata	
	1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del	
	Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione	
	Collinare Est Canavese - Azeglio 1304" .	
	1.2 L'Associazione ha sede in Ivrea (TO), via dei Cappuccini	
	n. 22/A. Il trasferimento dell'indirizzo della sede	
	nell'ambito del Comune di Ivrea potrà essere deliberato dal	
	Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello Statuto.	
	1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere	
	sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli	
	Associati ai sensi del successivo art. 14.	
	1.4 L'Associazione è un ente autonomo e richiederà il	
	riconoscimento della personalità giuridica.	
	1.5 Il controllo, attraverso la nomina della maggioranza dei	
	componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore e attraverso	
	le deliberazioni di indirizzo, è attribuito agli Associati	
	Ordinari.	
	Art. 2. Oggetto e scopo	
	2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione	
	di una o più configurazioni di comunità energetica	

	rinnovabile ai sensi degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e	
	relative disposizioni di attuazione, e svolgerà la sua	
	attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte	
	avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni	
	di Albiano d'Ivrea, Caravino, Cossano Canavese, Palazzo	
	Canavese, Piverone e Settimo Rottaro e degli altri Comuni	
	serviti dalla Cabina 1304.	
	A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare	
	impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in	
	proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi	
	per perseguire la finalità dell'autoconsumo virtuale.	
	L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o	
	gestiti dall'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove	
	possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove	
	ciò non sia possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte	
	dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità	
	energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione.	
	L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o	
	gestiti dall'Associazione può essere accumulata e venduta	
	anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di	
	energia elettrica rinnovabile.	
	2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed il suo obiettivo	
	principale è quello di fornire benefici ambientali, economici	
	e sociali agli Associati e alle aree locali in cui opera.	
	In particolare l'Associazione persegue, oltre alla finalità	

	di favorire tra i suoi Associati l'autoconsumo virtuale	
	dell'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità	
	dell'Associazione con i conseguenti benefici ambientali, le	
	seguenti ulteriori finalità:	
	riduzione dei costi sociali ed ambientali della produzione e	
	consumo dell'energia;	
	sensibilizzazione sui temi del consumo consapevole	
	dell'energia e incentivazione al risparmio energetico.	
	2.3 L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il	
	referente e mandatario degli Associati per la richiesta di	
	accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia	
	elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e	
	l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della	
	normativa applicabile.	
	2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati	
	secondo i criteri stabiliti nel <i>"Regolamento relativo ai</i>	
	<i>rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di</i>	
	<i>autoconsumo"</i> ("Regolamento") e possono essere utilizzati	
	anche per il perseguimento di tutte le finalità	
	dell'Associazione.	
	2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche	
	rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.2.,	
	l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti	
	attività:	
	(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili	

			finalizzate all'utilizzo da parte degli Associati;	
			(ii) promozione di interventi integrati di domotica;	
			(iii) interventi di efficienza energetica;	
			(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;	
			(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.	
			Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari.	
			2.6 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di Associati e di soggetti terzi pubblici e privati.	
			Art. 3. Associati e quote associative	
			3.1 Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4, a condizione che dispongano di un punto	

	di connessione alla rete identificato da un codice POD	
	nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si	
	trovano gli impianti di produzione dell'Associazione	
	("Associati").	
	3.2 Il controllo dell'Associazione è attribuito	
	esclusivamente agli Associati che siano persone fisiche,	
	piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al	
	successivo articolo 3.4), associazioni riconosciute, enti	
	territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni	
	comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti	
	del terzo settore e di protezione ambientale nonché	
	amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui	
	all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD	
	sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di	
	comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e	
	che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui	
	sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e	
	rispondano ai requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e	
	disposizioni di attuazione.	
	3.3 Gli Associati di cui al precedente articolo 3.2 sono	
	ripartiti tra Associati che sono enti locali territoriali	
	("Associati Ordinari Enti Locali") e Associati diversi dagli	
	enti locali territoriali ("Associati Ordinari"). Gli	
	Associati che abbiano la qualifica di cui all'art. 3.1 ma non	
	quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come "Associati	

Generali".

	3.8 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente	
	finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello	
	di scegliere il proprio venditore.	
	3.9 Coloro che intendono aderire all'Associazione devono	
	presentare domanda, conforme al modello predisposto	
	dall'Associazione, e sono ammessi con deliberazione del	
	Consiglio Direttivo; tale funzione può essere delegata, con	
	richiamo agli Associati persone fisiche consumatrici,	
	anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il	
	Consiglio Direttivo dell'attività svolta. Nel caso di	
	ammissione di un Associato nella categoria degli Associati	
	Ordinari Enti Locali è richiesto anche il consenso della	
	maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali esistenti.	
	3.10 Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di	
	valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica	
	condivisa devono accettare il Regolamento relativo ai	
	rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di	
	autoconsumo di cui all'art. 5 relativo alla configurazione di	
	appartenenza, e riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata	
	informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi	
	di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica	
	condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi	
	dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione.	
	L'Associazione opera in forza di mandato senza rappresentanza	
	conferito dagli Associati. In ogni caso gli Associati devono	

	aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione,	
	dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione	
	alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili	
	alla configurazione di appartenenza.	
	Art. 4. Associati sostenitori	
	4.1 Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio	
	Direttivo, quali Associati Sostenitori (" Associati	
	Sostenitori ") persone fisiche e giuridiche che partecipano	
	all'Associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque	
	grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità	
	costituisca l'attività commerciale e industriale principale.	
	4.2 Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi	
	dell'Associazione che non siano riservati agli Associati	
	secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente	
	Statuto, dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 5. Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali	
	per l'apporto della capacità di autoconsumo	
	5.1 Per ciascuna delle configurazioni di comunità di energia	
	rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del	
	Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e sue	
	eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali	
	per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i	
	contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs.	

	199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.	
	5.2 Il soggetto delegato responsabile del riparto	
	dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona	
	del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del	
	Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e	
	attuazione del riparto può essere delegata a terzi e	
	attribuita al referente nominato ai sensi della normativa	
	applicabile.	
	5.3 Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi	
	riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale	
	dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione o nella	
	disponibilità dell'Associazione ed è redatto nel rispetto	
	delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative	
	degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai	
	seguenti principi e criteri:	
	a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti	
	dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente	
	alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:	
	- i costi generali di gestione dell'Associazione, da	
	suddividere in parti uguali in caso di pluralità di	
	configurazioni;	
	- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione	
	ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della	
	configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali	
	investimenti degli Associati, per la messa a disposizione	

	degli impianti da parte di Associati e di terzi, e, in	
	generale, i costi di gestione della configurazione,	
	che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione	
	medesima;	
	b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo	
	virtuale [comunque maggioritaria] è utilizzata per le	
	finalità istituzionali dell'Associazione, inclusa la	
	fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle	
	aree locali in cui opera;	
	c) l'eventuale eccedenza dei contributi derivanti	
	dall'autoconsumo virtuale può essere attribuita agli	
	Associati che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla	
	maturazione dei contributi.	
	5.4 In ogni caso l'attribuzione di ricavi derivanti	
	dall'autoconsumo virtuale dell'Associazione a imprese e a	
	territori ove non sono situati impianti di produzione nella	
	disponibilità dell'Associazione è effettuata nei limiti	
	previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa	
	l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi	
	derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla	
	base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.	
	5.5 Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui	
	ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4, l'Associazione tiene una	
	contabilità separata relativa alla tariffa premio	
	eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai	

	consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono	
	ubicati gli impianti di produzione.	
	Art. 6. Perdita della qualità di Associato	
	6.1 I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui	
	al precedente art. 3.1, salvo che siano stati ammessi come	
	Associati Sostenitori, perdono la qualità di Associato e	
	quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2,	
	ma non quello di cui al precedente art. 3.1, perdono la	
	qualifica di Associato Ordinario e acquisiscono quella di	
	Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente	
	esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza	
	semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente	
	del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità	
	dell'Associato che abbia subito la decisione di chiedere che	
	questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da	
	parte dell'Associato dei requisiti che consentono	
	l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo	
	virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo	
	eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione	
	dell'autoconsumo virtuale.	
	6.2 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo,	
	approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti,	
	gli Associati possono essere esclusi per gravi violazioni	
	dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli	

		organi associativi.	
	6.3	Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento	
		dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della	
		comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione con	
		comunicazione scritta inviata all'Associazione, che ha	
		effetto alla fine del mese successivo a quello in cui tale	
		comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione, salva	
		facoltà delle parti di attribuire un termine di efficacia più	
		lungo.	
	6.4	A decorrere dall'efficacia della deliberazione di	
		esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni	
		diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti	
		amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione	
		all'Associazione e alla configurazione della comunità	
		energetica.	
	Art. 7. Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di		
	esercizio		
	7.1	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
		- dal fondo iniziale costituito dagli Associati;	
		- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;	
		- da eventuali fondi di riserva;	
		- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano	
		espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.	
		Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi	

	dell'attività ordinaria, sono costituite:	
	- dalle quote associative annuali che possono essere	
	determinate in modo differenziato a seconda della categoria	
	di Associati;	
	- dal ricavato e proventi delle attività svolte	
	dall'Associazione;	
	- da altri contributi pubblici e privati, nazionali o	
	comunitari, occasionali o periodici;	
	- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo	
	dell'Associazione che non sia espressamente imputata al	
	Patrimonio.	
	7.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle	
	Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque	
	tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla	
	realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la	
	responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che	
	non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma	
	costituente il fondo iniziale.	
	7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno	
	essere impiegati per il raggiungimento delle attività	
	associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per	
	la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a	
	seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento	
	delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni	
	strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua	

		attività.	
	7.4	Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle	
		rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e	
		impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del	
		bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o	
		delle relative variazioni.	
	7.5	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	7.6	Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo	
		predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo	
		sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio	
		preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31	
		dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il	
		bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà	
		informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che	
		sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del	
		rispetto dei principi del Regolamento interno e della	
		normativa applicabile.	
		Art. 8. Organi	
	8.1	Sono organi dell'Associazione:	
		- l'Assemblea;	
		- il Consiglio Direttivo;	
		- il Presidente;	
		- il Revisore dei Conti.	

	Art. 9. L'Assemblea	
	9.1 L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le	
	sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al	
	presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	9.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio, previa convocazione degli	
	Associati da parte del Presidente, Vicepresidente o altro	
	componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio	
	Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta contenente	
	gli argomenti all'ordine del giorno, anche in via telematica	
	(lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica	
	certificata ovvero email ordinaria ecc.) inviata a tutti	
	coloro che ne hanno diritto a termini di Statuto almeno 10	
	giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o,	
	in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e	
	pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10	
	giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi,	
	contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di	
	comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà	
	l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante	
	comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di	
	partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui gli Associati	
	Ordinari e gli Associati Generali abbiano diversi diritti	
	all'interno dell'Assemblea si procederà a votazioni separate	

		per ciascuna categoria di Associati presente all'Assemblea.	
		9.3 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:	
		a) approvazione del bilancio consuntivo;	
		b) nomina e revoca componenti il Consiglio Direttivo, secondo	
		quanto previsto al successivo articolo 10.4;	
		c) nomina dell'organo di Revisione dei Conti;	
		d) determinazione di compensi a favore dell'organo di	
		Revisione dei Conti, nei limiti e in conformità alla	
		legislazione tempo per tempo vigente;	
		e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione, sulla	
		redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare in	
		merito al rispetto della legge e dello Statuto, vincolanti	
		ove deliberati come previsto al successivo paragrafo 9.8;	
		f) modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;	
		g) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri	
		dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.	
		9.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.	
		9.5 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il	
		pagamento della quota associativa.	
		9.6 Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee	
		con delega scritta solo da un altro Associato	
		(indipendentemente dalla categoria di appartenenza) anche	
		sulla base di una delega speciale a tempo indeterminato	
		prevista per tutte le assemblee, senza limiti rispetto al	
		numero di voti che possono essere esercitati dall'Associato	

	delegatario. Tutte le deleghe possono essere revocate in ogni	
	momento. Le società, enti e persone giuridiche associate	
	possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata a	
	propri amministratori, dipendenti o a terzi. Nel caso di	
	delega di Associati alla società, ente e persona giuridica,	
	il delegato della società o dell'ente può esercitare il	
	diritto di voto per tutti gli Associati che hanno delegato la	
	società, enti e persona giuridica.	
	9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di	
	almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e	
	qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e	
	delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti	
	attribuiti ad una categoria di Associati, a maggioranza degli	
	Associati della categoria di Associati interessata).	
	9.8 Le modifiche dello Statuto che riguardino le finalità	
	dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Enti	
	Locali e degli Associati Ordinari sono validamente assunte	
	solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
	Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
	presenti in Assemblea. Le deliberazioni che contengono	
	indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione (inclusa	
	la redazione del Regolamento) sono vincolanti solo ove siano	
	state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
	Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari	
	presenti in Assemblea. Le deliberazioni che approvano il	

	bilancio e nominano il Revisore sono considerate approvate	
	ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati	
	Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati	
	Ordinari presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni	
	dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto	
	l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati	
	presenti all'Assemblea.	
	9.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato	
	dal Consiglio Direttivo.	
	9.10 Il Presidente nomina un Segretario e constata la	
	regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli	
	Associati intervenuti.	
	9.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente	
	e dal Segretario.	
	Art. 10. Il Consiglio Direttivo	
	10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette	
	membri, nominati anche tra non Associati.	
	10.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso	
	delle spese documentate.	
	10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i	
	Consiglieri possono essere rieletti.	
	10.4 Gli Associati Ordinari Enti Locali hanno diritto di	

	nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali	
	presenti nell'Assemblea, due componenti. Gli Associati	
	Ordinari hanno diritto a nominare, a maggioranza degli	
	Associati Ordinari presenti nell'Assemblea, tre componenti	
	del Consiglio Direttivo. Gli Associati Generali hanno diritto	
	a nominare, a maggioranza degli Associati Generali presenti	
	nell'Assemblea, due componenti del Consiglio Direttivo.	
	10.5 Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di	
	Associati che ha nominato il componente venuto meno provvede	
	alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo	
	provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della	
	categoria di Associati che deve provvedere alla sostituzione.	
	10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la	
	presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	10.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il	
	Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dagli	
	Associati Ordinari Enti Locali), un Vicepresidente ed un	
	Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote	
	associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della	
	contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli	
	istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e	
	prelievi.	
	10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il	
	Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da	

	almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte	
	all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio	
	preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione	
	della quota associativa.	
	10.9 L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite	
	lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica	
	certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma,	
	fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori	
	dei Conti almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la	
	riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti	
	da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può	
	essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta	
	elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed	
	idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	(telegramma, fax, e-mail, ecc.).	
	10.10 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio	
	Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a	
	condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che	
	venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la	
	prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun	
	partecipante di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati senza	
	necessità che il Presidente o il Segretario, quest'ultimo	
	ove nominato, si trovino nello stesso luogo.	

	10.11 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di	
	gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche	
	attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti	
	dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza	
	dell'Associazione) e può nominare collaboratori e consulenti.	
	In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio	
	Direttivo:	
	a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio	
	preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il	
	progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente; il	
	bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro	
	relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si	
	riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno;	
	b) approva, per ciascuna configurazione gestita, il	
	Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per	
	l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 5 e i	
	regolamenti necessari alla gestione della Associazione;	
	c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza	
	e sicurezza di investimento;	
	d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni,	
	delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore,	
	nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e	
	mobili;	
	e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di	

	lavoro;	
	f) delibera in merito alla stipulazione ed all'approvazione	
	di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni	
	operazione bancaria utile per il raggiungimento delle	
	finalità istituzionali;	
	g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra	
	l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;	
	h) nomina il Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere tra	
	i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri	
	Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;	
	i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare,	
	mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed	
	attribuire compiti.	
	Art. 11. Il Presidente	
	11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al	
	proprio interno tra i componenti designati dagli Associati	
	Ordinari Enti Locali.	
	11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.	
	11.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,	
	convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in	
	caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del	
	Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima	

	riunione utile.	
	11.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal	
	Vicepresidente se nominato, cui compete parimenti la	
	rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del	
	Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione	
	della sussistenza dell'assenza o impedimento.	
	Art. 12. Il Direttore	
	12.1 Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione	
	dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore	
	ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del	
	Consiglio Direttivo, dal Presidente mediante procura notarile	
	riguardante singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 13. Revisore dei Conti	
	13.1 L'Assemblea, con i voti degli Associati Ordinari Enti	
	Locali e degli Associati Ordinari, nomina un Revisore dei	
	Conti iscritto al relativo albo dei revisori legali dei	
	conti. Il Revisore resta in carica per un triennio e si	
	esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi	
	contabili e delle norme statutarie.	
	13.2 Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può	
	controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e	
	titoli di proprietà sociale e procedere, anche	

	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il	
	Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e	
	dei regolamenti approvati dall'Associazione e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e dispone dei	
	medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni	
	ai sensi dell'art. 2403-bis cod. civ..	
	13.3 Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e presenta all'Assemblea chiamata ad approvare il	
	bilancio annuale una relazione in cui illustra le attività	
	svolte, incluse le verifiche di conformità allo Statuto, ai	
	regolamenti e alla legge.	
	Art. 14. Scioglimento	
	14.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto	
	di almeno tre quarti degli Associati e con il consenso degli	
	Associati Ordinari Enti Locali.	
	14.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone	
	poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del	
	fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità	
	analoghe.	
	Art. 15. Norma finale	
	15.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le	
	norme di legge, generali e di settore.	
	15.2 Le disposizioni riferite agli Associati Ordinari Enti	

[illegible]